

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 31

29 settembre 2010

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI FAVIA, DEFRANCESCHI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE"

Oggetto assembleare n. 494

Relazione

Il progetto di legge in esame ha quale finalità la riduzione dei costi gestionali dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale: forte segnale della volontà della politica regionale di gravare sempre meno, nell'esercizio delle proprie funzioni, sulle tasse dei cittadini che, nella maggior parte dei casi, vivono periodi di difficoltà economica e sociale importante. La grave situazione economica che colpisce il nostro paese, impone infatti scelte coraggiose volte alla riduzione dei costi complessivi della politica. Il clima di sfiducia verso le istituzioni, la crescente attenzione agli sprechi e i continui scandali sulla gestione poco trasparente di denaro pubblico, devono fare ripensare alle indennità che i politici percepiscono nell'esercizio delle loro funzioni.

Per restituire credibilità e fiducia al nostro lavoro è necessario uno sforzo, un gesto tangibile, che dimostri ai cittadini che la politica è un servizio e non un mestiere.

Il progetto di legge si compone essenzialmente di due parti: la prima prevede la riduzione del 50% dell'indennità mensile lorda e dell'indennità di funzione, mantenendo entrambe agganciate a quelle percepite dai componenti della Camera dei Deputati. In particolare, tale ultima indennità concerne solo il Presidente del Consiglio regionale, i Presidenti delle commissioni assembleari, il Presidente, Vicepresidente e componenti della Giunta regionale. Vengono invece eliminate le indennità attualmente previste per i vicepresidenti dell'Assemblea legislativa, per i segretari dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per i capigruppo dei gruppi consiliari e per i vicepresidenti delle commissioni assembleari.

Il progetto, inoltre, prevede l'eliminazione dei rimborsi forfettari di cui beneficiano i Consiglieri, sostituiti da rimborsi che coprano le spese effettivamente e realmente sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. Per le stesse ragioni, si intende abolire il rimborso chilometrico forfettario dal proprio domicilio che va incluso nel rimborso spese globale.

La seconda parte del progetto di legge è volta invece ad una diversa regolamentazione dell'erogazione degli assegni vitalizi e dell'indennità di fine mandato spettanti ai consiglieri regionali. Riteniamo infatti sia un privilegio inaccettabile che deve

essere abolito.

Si tratta di un buco nero del bilancio regionale, che attualmente scatta a 60 anni, cumulabile totalmente ad altre pensioni. A versare un contributo del 25% sull'indennità mensile lorda sono i componenti dell'Assemblea regionale. Ma la lista dei beneficiari del vitalizio (che comprende anche gli eredi) aumenta, naturalmente, anno per anno in corrispondenza con l'innalzamento delle aspettative di vita. E se nel 2009 la spesa della Regione per questa voce è stata pari a 4.220.000, a questa somma nel 2010 si aggiungeranno i contributi di 10 nuovi beneficiari.

Visto che l'assegno vitalizio varia in base agli anni di mandato (se il consigliere ha ricoperto il ruolo per 5 anni la percentuale

è del 20%, e sale fino ad arrivare al 50% per oltre 15 anni di attività) le relative trattenute non coprono i vitalizi degli ex colleghi. E in prospettiva il disavanzo non potrà far altro che aumentare.

Mentre i contributi resteranno stabili, a salire saranno solamente il numero di pensionati ed eredi. Ancora una volta, a pagare è il bilancio della Regione, cioè i cittadini.

Il progetto di legge è volto quindi ad abrogare gli articoli della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, contenuti nel Capo IV, aventi ad oggetto le norme disciplinanti tali assegni vitalizi. Unica eccezione, per i consiglieri che divengano totalmente e permanentemente inabili al lavoro e la cui inabilità venga accertata ad opera di un apposito collegio medico.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1***Modifica dell'articolo 2 comma 1 della L.R. 42 del 1995*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 le parole "del 65" sono sostituite dalle parole "del 33"

Art. 2*Abrogazione del comma 2 dell'articolo 3 della L.R. 42 del 1995*

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 è abrogato.

Art. 3*Modifica dell'articolo 5 comma 1 della L.R. 42 del 1995*

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è sostituito dal seguente:

" 1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità prevista all'art. 2, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità mensile lorda percepita dai membri della Camera dei Deputati:

a) al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale: indennità di funzione pari al 18 per cento;

b) al Vicepresidente della Giunta regionale e ai componenti della Giunta regionale: indennità di funzione pari al 11 per cento;

c) ai Presidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale: indennità di funzione pari al 7 per cento."

Art. 4*Modifica dell'articolo 6 comma 1 della L.R. 42 del 1995*

1. Al comma 1 lett. a) e b) dell'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 le parole da "da un rimborso forfetario" a "di proprietà dell'amministrazione regionale" sono sostituite dalle seguenti: "da un rimborso mensile a piè di lista conseguente alla presentazione di documenti comprovanti le spese sostenute nell'esercizio delle funzioni. L'importo mensile non potrà comunque superare il 65 per cento dell'ammontare mensile della diaria corrisposta ai membri della Camera dei Deputati".

Art. 5*Modifica dell'articolo 8 comma 1 della L.R. 42 del 1995*

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 dopo le parole "può essere inviato in missione", aggiungere le parole "in Italia e all'estero".

2. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 è abrogato.

3. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 le parole "e 3" sono abrogate.

Art. 6*Sostituzione della rubrica del Capo IV della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42*

1. La rubrica del Capo IV della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è sostituita dalla seguente: "Indennità di fine manda-

to e assegno vitalizio per i consiglieri inabili al lavoro".

Art. 7*Abrogazione dell'articolo 11 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42*

1. L'articolo 11 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 è abrogato.

Art. 8*Abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42*

1. L'articolo 16 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 è abrogato.

Art. 9*Abrogazione dell'articolo 17 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42*

1. L'articolo 17 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 è abrogato.

Art. 10*Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42*

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, dopo le parole "dell'assegno vitalizio", aggiungere le parole "di cui all'articolo 14".

1. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è sostituito dal seguente:

" 3. La misura dell'assegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella

Anni di contribuzione	Percentuali sulla indennità mensile lorda
Fino a 5 anni	10%
Da 6 a 10 anni	15%
Da 11 a 15 anni	20%
16 anni e oltre	25%

Art. 11*Abrogazione dell'articolo 19 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42*

1. L'articolo 19 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 è abrogato.

Art. 12*Abrogazione dell'articolo 20 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42*

1. L'articolo 20 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 è abrogato.

Art. 13*Abrogazione dell'articolo 21 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42*

1. L'articolo 21 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 è abrogato.

Art. 14

*Abrogazione dell'articolo 22
della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42*

1. L'articolo 22 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 è abrogato.

Art. 15

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia- Romagna.

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito <http://bur.regione.emilia-romagna.it>

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.